GAZZETTA UFFICIALE

DEL REGNO D'ITALIA

ANNO 1893 — ROMA — GIOVEDI 29 GIUGNO — NUM. 152

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE

PARTE NON UFFICIALE

PARTE UFFICIALE

LEGGI E DECRETI

Il Numero **315** *della Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:*

UMBERTO I.

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È approvata la maggiore somma di lire 167,817.41, da inscriversi nella parte straordinaria dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'Interno per l'esercizio finanziario 1892-93, ad un nuovo capitolo col n. 120 *bis* e con la denominazione: « Saldo dell'eccedenza d'impegni verificatasi negli esercizi 1890-91 e 1891-92 sul capitolo - Fondo a calcolo per le anticipazioni della spesa occorrente al mantenimento degli inabili al lavoro fatti ricoverare negli appositi stabilimenti ».

Detta somma verrà prelevata dal fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto al capitolo n. 121 dello stato di previsione della spesa del Ministero del Tesoro, pel suddetto esercizio finanziario 1892-93.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 27 giugno 1893.

UMBERTO.

GRIMALDI.

Visto, *Per il Guardasigilli*: GIOLITTI

Il Numero **316** *della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno, contiene la seguente legge:*

UMBERTO I.

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Sono approvate le maggiori assegnazioni di L. 447,930, e le diminuzioni di stanziamento, per somma eguale, sui capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'Interno per l'esercizio finanziario 1892-93, indicati nella tabella annessa alla presente legge.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 27 giugno 1893.

UMBERTO.

GRIMALDI.

Visto, *Il Guardasigilli*: GIOLITTI.

TABELLA *delle maggiori assegnazioni su alcuni capitoli e delle corrispondenti diminuzioni di stanziamento su altri capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1892-93*

CAPITOLI — Numero	CAPITOLI — DENOMINAZIONE	Somma
	Maggiori assegnazioni.	
1.	Ministero – Personale (Spese fisse)	53,000
7.	Funzioni pubbliche e feste governative	2,000
10.	Indennità di traslocamento agli impiegati	90,000
11.	Ispezioni e missioni amministrative	70,000
12.	Sussidi ad impiegati invalidi già appartenenti all'Amministrazione dell'interno, e loro famiglie	5,000
14.	Spese di posta (Spesa d'ordine)	1,600
18.	Spese casuali	25,000
19.	Archivi di Stato – Personale (Spese fisse)	1,130
2[illegible].	Archivi di Stato – Manutenzione dei locali e del mobilio	5,200
27.	Amministrazione provinciale – Gratificazioni e spese di estatatura	5,000
63.	Competenze agli ufficiali e guardie di città per trasferte e permutamenti	25,000
68.	Armamento, travestimento e risarcimento degli effetti di divisa delle guardie di città	10,000
93.	Carceri – Servizio delle manifatture – Provviste di materie prime ed accessorie	140,000
109.	Famiglie dei morti per la causa nazionale e danneggiati politici	15,000
	Totale	447,930
	Diminuzioni di stanziamento.	
2.	Ministero – Spese d'ufficio	1,600
21.	Archivi di Stato – Fitto di locali (Spese fisse)	6,330
33.	Servizi di pubblica beneficenza – Spese di spedalità e simili	20,000
36.	Personale dei dispensari celtici	5,000
59.	Ufficiali di sicurezza pubblica – Personale (Spese fisse)	105,000
60.	Sicurezza pubblica – Spese d'ufficio (Spese fisse)	10,000
61.	Guardie di città – Personale (Spese fisse)	30,000
71.	Casermaggio ed altre spese variabili per agenti e per allievi guardie di città	4,000
72.	Sicurezza pubblica – Fitto di locali (Spese fisse)	12,000
73.	Sicurezza pubblica – Manutenzione dei locali e del mobilio	10,000
75.	Soprassoldo ai RR. carabinieri in servizio di scorta ed alle brigate volanti	6,000
76.	Spese di trasporto, di cancelleria, abiti alla borghese, lanterne ed altre relative per i RR. carabinieri	1,000
80.	Carceri – Personale di custodia, sanitario, religioso e d'istruzione	40,000
83.	Carceri – Premi d'ingaggio ad agenti carcerari	5,000
85.	Carceri – Compensi, rimunerazioni, sussidi e gratificazioni straordinarie al personale carcerario	5,000
87.	Carceri – Spese per esami e studi preparatori	2,000
89.	Carceri – Provvista e riparazione di vestiario, di biancheria e libri	60,000
95.	Carceri – Servizio delle manifatture – Acquisto e manutenzione di macchine, attrezzi e utensili	30,000
97.	Carceri – Servizio delle manifatture – Mercedi ai detenuti lavoranti	50,000
108.	Assegni di disponibilità (Spese fisse)	10,000
117.	Sicurezza pubblica – Soprassoldo alle guardie di città	30,000
119.	Stabilimenti carcerari diversi – Costruzione di nuove vetture e vagoni cellulari pel servizio di trasporto dei detenuti	5,000
	Totale	447,930

Visto: *Il Ministro del Tesoro*
GRIMALDI.

Il Numero **317** *della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:*

UMBERTO I.

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Sono approvate le maggiori assegnazioni di L. 559,777.85, e le diminuzioni di stanziamento, per somma eguale, sui capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero del Tesoro per l'esercizio finanziario 1892-93, indicati nella tabella annessa alla presente legge.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 27 giugno 1893.

UMBERTO.

GRIMALDI.

Visto, *Pel Guardasigilli*: GIOLITTI.

TABELLA *delle maggiori assegnazioni su alcuni capitoli, e delle corrispondenti diminuzioni su altri capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero del Tesoro, per l'esercizio finanziario 1892-93.*

Capitoli — Numero	Capitoli — Denominazione	Somma
	Maggiori assegnamenti.	
27.	Garanzie a Società concessionarie di strade ferrate (Spesa obbligatoria)	521,777 85
57.	Spese di ufficio proprie del Ministero . .	12,000 »
62.	Personale di ruolo della Corte dei conti . .	8,000 »
79.	Personale di ruolo della Regia zecca . .	8,000 »
85.	Indennità di viaggio e di soggiorno agli impiegati in missione	5,000 »
86.	Indennità di tramutamento agli impiegati ed al personale di basso servizio	5 000 »
		559,777 85
	Diminuzione di stanziamenti.	
23.	Interessi dipendenti da contratti stipulati a licitazione privata per la costruzione delle ferrovie complementari, contemplati dall' art. 4 della legge 20 luglio 1888 n. 5550, e dall'art. 4 della precedente legge 24 luglio 1887 n. 4785 (Spesa obbligatoria)	521,777 85
68.	Personale di ruolo di ragioneria, ufficiali di scrittura e magazzinieri economi delle Intendenze di finanza	16,000 »
84.	Allestimento di titoli di debito pubblico — Spese di materiale	2,000 »
94.	Spese di stampa	10,000 »
108.	Mercedi al personale — Agordo (Spese d'ordine)	4,000 »
109.	Acquisto di materiali e trasporti — Spese di ufficio ed eventuali — Agordo (Spese d'ordine)	6,000 »
		559,777 85

Ministro del tesoro
GRIMALDI.

Il Numero **318** *della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:*

UMBERTO I.

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Il Governo del Re è autorizzato a far pagare le spese ordinarie e straordinarie del Ministero dei lavori pubblici, per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1893 al 30 giugno 1894, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge.

Art. 2.

È prorogata, per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1893 al 30 giugno 1894, l'autorizzazione data al Governo del Re con l'art. 55 della legge 5 luglio 1882 n. 874, pel modo di provvedere al pagamento degli stipendi, delle indennità e competenze spettanti al personale del Genio civile per la parte eccedente i fondi dei capitoli nn. 12, 13, 14, 17 e 19 del presente stato di previsione, ed entro il limite delle somme stanziate ai capitoli nn. 31, 35, 47, 49, 54, 204, 205, 206, 207, 212, 214, 215, 217, 219, 221, 260, 295 e 333 dello stato medesimo.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 27 giugno 1893.

UMBERTO.

GRIMALDI.

Visto, *Pel Guardasigilli:* GIOLITTI.

(Lo stato di previsione annesso alla presente legge sarà pubblicato in un prossimo numero della Gazzetta).

Il n. **319** *della Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:*

UMBERTO I.

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Il Governo del Re è autorizzato a far pagare le spese ordinarie e straordinarie del Ministero dell'interno, per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1893 al 30 giugno 1894, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge.

Art. 2.

Il Governo del Re è autorizzato ad alienare i fabbricati carcerari divenuti inservibili e ad erogare il prezzo risultante dalla vendita agli scopi indicati al capitolo 114 del bilancio.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 27 giugno 1893.

UMBERTO.

GRIMALDI.

Visto, *Pel Guardasigilli:* GIOLITTI.

(Lo stato di previsione annesso alla presente legge sarà pubblicato in un prossimo numero della Gazzetta).

Il numero **330** *della Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:*

UMBERTO I.

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Il Governo del Re è autorizzato a far pagare le spese ordinarie e straordinarie del Ministero del Tesoro per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1893 al 30 giugno 1894, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge.

Art. 2.

Per gli effetti di che all'art. 38 del testo unico della legge sulla contabilità generale dello Stato, approvato col Regio decreto 17 febbraio 1884 n. 2016, sono considerate *spese obbligatorie e d'ordine*, quelle descritte nel qui unito elenco *A*.

Art. 3.

Per il pagamento delle spese indicate nel qui annesso elenco *B*, potranno i Ministeri aprire crediti mediante mandati a disposizione dei funzionari da essi dipendenti, ai termini dell'art. 47 del testo unico della legge sulla contabilità generale dello Stato, approvato col Regio decreto 17 febbraio 1884 n. 2016.

Art. 4.

È data facoltà al Governo di autorizzare, in relazione all'art. 2 del Regio decreto 28 agosto 1890 n. 7078, che regola l'esecuzione della legge 2 luglio 1890 n. 6930, la emissione di tante obbligazioni di Stato 4 per cento netto, quante occorrono per ricavare la somma di L. 29,218,711 06, la quale, insieme a quella di L. 781,288 94 di quote di concorso dei comuni e delle provincie, corrisponde alla spesa di L. 30,000,000 da iscriversi nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici per le costruzioni ferroviarie, per effetto delle leggi 27 aprile 1885 n. 3048; 24 luglio 1887 n. 4785; 20 luglio 1888 n. 5550; 20 luglio 1890 n. 7008 e 10 aprile 1892 n. 185.

La facoltà accordata al Governo con l'art. 8 della legge 14 aprile 1891 n. 153, per l'assestamento del bilancio 1890-91, è continuata anche nell'esercizio finanziario 1893-1894 per la suddetta somma di L. 29,218,711 06.

Nel rendiconto generale consuntivo dell'Amministrazione dello Stato saranno indicate le date e i prezzi di ogni singola alienazione di rendita, di cui si parla nel precedente capoverso.

Le obbligazioni ferroviarie da depositarsi a garanzia dei biglietti di Stato, si potranno rappresentare da un certificato del Tesoro fino al momento della loro emissione.

Art. 5.

È data facoltà al Governo del Re di anticipare, per l'esercizio 1893-94, alle Casse ferroviarie degli aumenti patrimoniali, la somma di L. 3,300,000.

Art. 6.

Agli effetti dell'art. 7 della legge 15 giugno 1893 n. 279, il limite massimo dell'annualità per le pensioni, da concedersi nell'esercizio 1893-94 pei collocamenti a riposo sia d'autorità, sia per domanda determinata da invito di ufficio, è stabilito nella somma di L. 652,000, ripartita nella seguente misura tra i diversi Ministeri:

Ministero del tesoro	L.	17,000
» delle finanze	»	50,000
» di grazia e giustizia e dei culti	»	20,000
» degli affari esteri	»	15,000
» dell'istruzione pubblica	»	30,000
» dell'interno	»	90,000
» dei lavori pubblici	»	54,000
» delle poste e dei telegrafi	»	50,000
» della guerra	»	266,000
» della marina	»	45,000
» dell'agricoltura, industria e commercio	»	15,000
	L.	652,000

Al conto consuntivo 1893-94 sarà unito l'elenco delle concessioni fatte durante l'esercizio per le pensioni suddette.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 29 giugno 1893.

UMBERTO.

GRIMALDI.

Visto, *Pel Guardasigilli:* GIOLITTI.

(Lo stato di previsione e gli elenchi annessi alla presente legge saranno pubblicati in un prossimo numero della Gazzetta).

Il N. **325** *della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno, contiene la seguente legge:*

UMBERTO I.

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Il Governo del Re è autorizzato a far pagare le spese ordinarie e straordinarie del Ministero delle Finanze, per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1893 al 30 giugno 1894, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 29 giugno 1893.

UMBERTO.

GRIMALDI.

Visto, *Per il Guardasigilli:* GIOLITTI.

(*Lo stato di previsione annesso alla presente legge sarà pubblicato in un prossimo numero della* Gazzetta.)

Il numero **329** *della Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:*

UMBERTO I.

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue·

Articolo unico.

Il Governo del Re è autorizzato a far pagare le spese ordinarie e straordinarie del Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio, per l'esercizio finanziario dal primo luglio 1893 al 30 giugno, 1894 in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 29 giugno 1893.

UMBERTO.

GRIMALDI

Visto, *Per il Guardasigilli:* GIOLITTI.

(*Lo stato di previsione annesso alla presente legge sarà pubblicato in un prossimo numero della* Gazzetta).

Il Numero **326** *della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:*

UMBERTO I.

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato:
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Il Governo del Re è autorizzato a provvedere alle spese ordinarie e straordinarie del Ministero di Grazia e Giustizia e dei Culti dal 1° luglio al 31 dicembre 1893, in conformità alle somme approvate per lo stato di previsione dell'esercizio 1892-93, indicate nella tabella *A*, annessa alla legge del 22 dicembre 1892 n. 714, e in dipendenza di altre leggi speciali.

Art. 2.

L'Amministrazione del Fondo per il culto è autorizzata:

a) ad accertare e riscuotere, secondo le leggi in vigore, le proprie entrate dal 1° luglio al 31 dicembre 1893, in conformità alle somme approvate per lo stato di previsione dell'esercizio 1892-93, indicate nella tabella *B*, annessa alla legge predetta;

b) a provvedere alle proprie spese ordinarie e straordinarie dal 1° luglio al 31 dicembre 1893, in conformità alle somme approvate per lo stato di previsione dell'esercizio 1892-93, indicate nella tabella *C*, annessa alla legge predetta, e in dipendenza di altre leggi speciali.

Per gli effetti di che all'art. 38 del testo unico della legge sulla contabilità generale dello Stato, approvato col Regio decreto 17 febbraio 1884 n. 2016, sono considerate *Spese obbligatorie e d'ordine* dell'Amministrazione del Fondo per il culto quelle descritte nell'elenco n. 1, annesso alla predetta legge.

Pel pagamento delle spese indicate nell'elenco n. 2, annesso alla predetta legge, potrà l'Amministrazione del Fondo per il culto aprire crediti, mediante mandati a disposizione di funzionari incaricati.

Art. 3.

La detta Amministrazione del Fondo per il culto è autorizzata:

a) ad accertare e riscuotere, secondo le leggi in vigore, le entrate del Fondo di beneficenza e di religione nella città di Roma, dal 1° luglio al 31 dicembre 1893, in conformità alle somme approvate per lo stato di previsione dell'esercizio 1892-93, indicate nella tabella *D*, annessa alla legge predetta;

b) a provvedere alle spese ordinarie e straordinarie del Fondo di beneficenza e di religione nella città di Roma dal 1° luglio al 31 dicembre 1893, in conformità alle somme approvate per lo stato di previsione dell'esercizio 1892-93, indicate nella tabella *E*, annessa alla legge predetta.

Per gli effetti di che all'art. 38 del testo unico della legge sulla contabilità generale dello Stato, approvato col Regio decreto 17 febbraio 1884 n. 2016, sono considerate

Spese obbligatorie e d'ordine del Fondo di beneficenza e di religione nella città di Roma quelle descritte nell'elenco n. 3, annesso alla predetta legge.

Pel pagamento delle spese indicate nello elenco num. 4, annesso alla predetta legge, la detta Amministrazione del Fondo per il culto potrà, per il Fondo di beneficenza e di religione nella città di Roma, aprire crediti, mediante mandati a disposizione dei funzionari incaricati.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 29 giugno 1893.

UMBERTO.

GRIMALDI.

Visto, *Pel Guardasigilli*: GIOLITTI.

Il numero 323 della Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno, contiene la seguente legge:

UMBERTO I.

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA.

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Il Governo del Re è autorizzato ad accertare e a riscuotere, secondo le leggi in vigore, le imposte e le tasse d'ogni specie, a provvedere allo smaltimento dei generi di privativa secondo le tariffe vigenti, e a far entrare nelle Casse dello Stato le somme e i proventi che gli sono dovuti per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1892 al 30 giugno 1893, giusta lo stato di previsione per l'entrata, annesso alla presente legge.

È altresì autorizzato a rendere esecutivi i ruoli delle imposte dirette pel suddetto esercizio.

Art. 2.

È mantenuto fino a tutto giugno 1893 l'aumento d'imposta sui fondi urbani, di cui all'articolo primo della legge 26 luglio 1868 n. 4513; quello dell'imposta sui redditi di ricchezza mobile, di cui all'art. 3 della legge 11 agosto 1870 n. 5784, e quello stabilito dall'art. 4 della legge 12 luglio 1888 n. 5515, sulle tasse degli affari.

L'aumento dell'imposta sui fondi rustici, di cui nella detta legge 26 luglio 1868, è mantenuto pel periodo suddetto, limitatamente ad un solo decimo dell'imposta principale, ai termini dell'art. 49 della legge 1° marzo 1886 n. 3682, ed articolo primo della legge 10 luglio 1887 n. 4665.

Art. 3.

I contingenti comunali d'imposta sui terreni nel compartimento Ligure-Piemontese restano fissati pel periodo, di cui nell'articolo precedente, nella misura che furono stabiliti dalla legge 30 giugno 1872 n. 884, confermata di anno in anno colla legge di approvazione del bilancio.

Art. 4.

È continuata al Ministro del Tesoro la facoltà di emettere buoni del Tesoro, secondo le norme in vigore. La somma dei buoni del Tesoro in circolazione non potrà mai eccedere i 300 milioni di lire, oltre le anticipazioni che possono domandarsi alle Banche ed ai Banchi di emissione, ed oltre alla somma di lire 68,183,152.24 per l'anticipazione fatta al Tesoro dalla Banca Nazionale e dagli altri Istituti di emissione della suddetta somma pagata alla Commissione di stralcio della Società della Regia cointeressata dei tabacchi.

Art. 5.

La somma che, ai termini della legge 7 aprile 1892 n. 111, il Governo del Re è autorizzato a procurarsi per l'esercizio 1892-93, mediante la emissione di buoni del Tesoro a lunga scadenza, è fissata in 75 milioni di lire.

Art. 6.

E' approvato l'unito riepilogo, da cui risulta l'insieme dell'entrata e della spesa prevista per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1892 al 30 giugno 1893, cioè:

Entrata e spese effettiva.		
Entrata	L.	1,543,684,737.31
Spesa	»	1,552,603,610.89
Disavanzo effettivo	L.	8,918,873.58
Movimento di capitali.		
Entrata	L.	111,391,160.57
Spesa	»	88,618,888.65
Eccedenza di entrata	L.	22,772,271.92
Costruzione di strade ferrate.		
Entrata	L.	30,000,000 »
Spesa	»	30,000,000 »
	L.	»
Riassunto generale.		
Entrata reale	L.	1,685,075,897.88
Spesa reale	»	1,671,222,499.54
Differenza attiva	L.	13,853,398.34
Partite di giro.		
Entrata	L.	58,786,400.95
Spesa	»	58,786,400.95
	L.	»

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 29 giugno 1893.

UMBERTO.

GRIMALDI.

Visto, *Pel Guardasigilli*: GIOLITTI.

(Lo stato di previsione annesso alla presente legge sarà pubblicato in un prossimo numero della Gazzetta).

Il num. **327** *della Raccolla Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno, contiene la seguente legge:*

UMBERTO I.

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Entrate e spese di competenza dell'esercizio finanziario 1891-92

Art. 1.

	Entrate reali (Cat. I, II e III insieme)	Partite di giro
Le entrate ordinarie e straordinarie del bilancio accertate nell'esercizio finanziario 1891-92 per la competenza propria dell'esercizio stesso sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo del bilancio,		
in	L. 1,647,671,612 02	100,279,977 10
delle quali furono riscossse.	» 1,586,506,867 02	95,149,139 89
e rimasero da riscuotere. .	L. 61,164,745 »	5,130,837 21

Art. 2.

	Spese reali (Cat. I, II e III insieme)	Partite di giro
Le spese ordinarie e straordinarie del bilancio accertate nell'esercizio finanziario 1891-92 per la competenza propria dell'esercizio stesso sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo del bilancio,		
in	L. 1,695,810,417 36	100,279,977 10
delle quali furono pagate .	» 1,480,111,555 42	94,340,944 63
e rimasero da pagare. . .	L. 215,698,861 94	5,939,032 47

Art. 3.

Sono convalidate nella somma di lire ***tre milioni seicentottomila quattrocentottantasette*** **e centesimi** ***cinquantasette*** **(L. 3,608,487 57) le reintegrazioni di fondi a diversi capitoli del bilancio dell'esercizio finanziario 1891-92, per le spese di competenza dell'esercizio stesso, in seguito a corrispondenti versamenti in tesoreria.**

Entrate e spese residue dell'esercizio 1890-91 ed esercizi precedenti.

Art. 4.

	Entrate reali (Cat. I, II e III insieme)	Partite di giro
Le entrate rimaste da riscuotere alla chiusura dell'esercizio 1890-91 restano determinate, come dal conto consuntivo del bilancio		
in.	L. 171,579,287 62	10,058,785 10
delle quali furono riscosse.	» 112,387,652 12	10,020,355 85
e rimasero da riscuotere .	L. 59,191,635 50	38,429 25

Art. 5.

	Spese reali (Cat. I, II e III insieme)	Partite di giro
Le spese rimaste da pagare alla chiusura dell'esercizio 1890-91 restano determinate, come dal conto consuntivo del bilancio,		
in	L. 467,948,419 79	10,111,542 06
delle quali furono pagate .	» 289,121,369 87	10.068.175 70
e rimasero da pagare. . .	L. 178,82[illegible],049 92	43,366 36

Art. 6.

Sono convalidate nella somma di lire ***tre milioni settecentocinquantaseimila novecentotrentotto*** **e centesimi** ***novantatre*** **(L. 3,756,938.93) le reintegrazioni di fondi a diversi capitoli del bilancio dell'esercizio finanziario 1891-92, in conto di spese residue degli esercizi precedenti, in seguito a corrispondenti versamenti in tesoreria.**

Resti attivi e passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1891-92.

Art. 7.

I resti attivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1891-92 sono stabiliti, come dal conto consuntivo del bilancio, nelle seguenti somme:

	Entrate reali (Cat I, II e III insieme)	Partite di giro
Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza propria dell'esercizio 1891-92 (articolo 1°)	L. 61,164,745 »	5,130,837 21
Somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi precedenti (art. 4)	» 59,191,635 50	38,429 25
Somme riscosse e non versate in tesoreria (colonna *v* dal riassunto generale)	» 46,096,444 24	»
Residui attivi al 30 giugno 1892	L. 166,452.824 74	5,169,266 46

Art. 8.

I resti passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1891-92 sono stabiliti, come dal conto consuntivo del bilancio:

	Spese reali (Cap. I, II e III insieme)	Partite di giro
Somme rimaste da pagare sulle spese accertate per la competenza propria dell'esercizio 1891-92 (art. 2)	L. 215,698,861 94	5,939,032 47
Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti (art. 5)	» 178,827,049 92	43.366 36
Residui passivi al 30 giugno 1892	L. 394,525,911 86	5,982,398 83

Disposizioni speciali.

Art. 9.

È approvata la diminuzione di lire 10,923,275 40 portata al fondo di cassa al 30 giugno 1891 per riduzione del valore effettivo in corso per l'argento delle piastre borboniche e delle pezze d'argento esistenti presso la Tesoreria centrale e la Zecca dello Stato.

Art. 10.

In relazione all'art. 4 della legge 28 giugno 1891 n. 304, è autorizzato il deposito presso la Cassa dei depositi e prestiti di tante obbligazioni di Stato 4 per cento e l'alienazione di un corrispondente importo di rendita consolidata 5 per cento, quanta occorra per ricavare la somma di lire 181,138 75, riconosciuta ancora necessaria per provvedere all'intera spesa accertata nell'esercizio 1891-92 per le costruzioni ferroviarie eseguite direttamente dallo Stato, essendo state liquidate in minori somme del previsto, cioè in lire 58,750 in conto competenza dell'esercizio 1891-92 e in lire 122,388 75 in conto residui 1890-91 e retro, le quote di concorso degli enti morali interessati nelle dette costruzioni, come risulta al cap. n. 115 del conto consuntivo dell'entrata per l'esercizio finanziario 1891-92.

Situazione finanziaria.

Art. 11.

Il *deficit* del conto del Tesoro, ascendente al 30 giugno 1891 a lire *quattrocentotrentaseimilioni novecentoquarantanovemila trecentosessantanovemila* e centesimi *ottantotto* (lire 436,949,369 88), fu accertato alla fine dell'esercizio finanziario 1891-92 nella somma di lire *quattrocentonovantatremilioni quattrocentosettantottomila duecentosettantasette* e centesimi *quarantanove* (lire 493,478,277 49), come dalla seguente dimostrazione:

Attività

Entrate dell'esercizio finanziario 1891-92, cioè:		
Entrate reali . . .	L. 1,647,671.612 02	
Partite di giro. . .	» 100.279.977 10	L. 1,747,951,589 12
Differenze nei residui attivi lasciati dall'esercizio 1890-91, cioè:		
Entrate reali . . .	L. + 3,207,770 44	
Partite di giro . . .	» — 23.922 77	
	L. + 3,183,847 67	» 3,183,847 67
Aumento del fondo di cassa al 30 giugno 1891 per rettificazioni di conti		» 0 80
Aumento del credito verso i tesorieri per deficienza di cassa		» 406,799 51
Differenza passiva al 30 giugno 1892 . .		» 493,478,277 49
		L. 2,245,020,514 59

Passività.

Differenza passiva al 30 giugno 1891 . .		L. 436,949,369 88
Differenze nei residui passivi lasciati dall'esercizio 1890-91, cioè:		
Spese reali . . .	L. + 1,083,937 58	
Partite di giro. . .	» — 26,462 73	
	L. + 1,457.574 85	» 1,057,474 85
Spese dell'esercizio finanziario 1891-92, cioè:		
Spese reali . . .	L. 1,695,810,417 36	
Partite di giro. . .	» 100,279,977 10	» 1,796,090,394 46
Diminuzione del fondo di cassa per riduzione dal valor nominale al valore effettivo in corso per l'argento delle piastre borboniche e di altre pezze d'argento esistenti in cassa .		» 10,923,275 40
		2,245,020.514 59

Amministrazione del Fondo pel culto.

Art. 12.

Le entrate ordinarie e straordinazie del bilancio d'Amministrazione del Fondo per il culto accertate nell'esercizio finanziario 1891-92 per la competenza propria dell'esercizio medesimo sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo dell'Ammiministrazione stessa, allegato al conto consuntivo della spesa del Ministero di grazia e giustizia, in . . . . L. 27,988,411 18
delle quali furono riscosse . . . » 17,464,225 71

e rimasero da riscuotere . . . L. 10,524,185 47

Art. 13.

Le spese ordinarie e straordinarie del bilancio dell'Amministrazione predetta, accertate nell'esercizio finanziario 1891-92 per la competenza propria dell' esercizio stesso sono stabilite in . . . . L. 25,987,975 18
delle quali furono pagate . . . » 16,275,802 85

e rimasero da pagare . . . . L. 9,712,172 33

Art. 14

Le entrate rimaste da riscuotere alla chiusura dell'esercizio 1890-91 restano determinate in L. 35,552,630 03
delle quali furono riscosse . . . » 9,004,404 58

e rimasero da riscuotere . . . L. 26,548,225 45

Art. 15.

Le spese rimaste da pagare alla chiusura dell'esercizio 1890-91 restano determinate in . . . L. 29,364,328 44
delle quali furono pagate . . . . » 9,575,858 32
e rimasero da pagare . . . . . . L. 19,788,470 12

Art. 16.

I resti attivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1891-1892 sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza propria dell'esercizio finanziario 1891-92 (art. 12). . . . . L. 10,524,185 47
Somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi precedenti (art. 14). » 26,548,225 45
Somme riscosse e non versate . . » 106,781 01

Resti attivi al 30 giugno 1892. . L. 37,179,191 93

Art. 17.

I resti passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1891-92 sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da pagare sulle spese accertate per la competenza propria dell'esercizio finanziario 1891-92 (articolo 13) . . . . L. 9,712,172 33
Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti (art. 15) . » 19,788,470 12

Resti passivi al 30 giugno 1892 . L. 29,500,642 45

Art. 18.

È accertata nella somma di lire *dieci milioni centotremila cinquecentosettantacinque* e cent. *ventidue* (L. 10,103,575.22)

la *differenza attiva del conto finanziario* del Fondo per il culto alla fine all'esercizio finanziario 1891-92, risultante dai seguenti dati:

Attività.

Differenza attiva al 30 giugno 1891. . . .		L. 11,958,001 03
Diminuzione nei residui passivi lasciati dall'esercizio 1890-91, cioè:		
accertati al 30 giugno 1891. .	L. 30,372,282 05	
id. id. 1892. .	» 29,364,328 44	
		L. 1,007,953 61
Entrate dell'esercizio finanziario 1891-92 . .		» 27,988,411 18
		L. 40,951,365 82

Passività.

Diminuzione nei residui attivi lasciati dall'esercizio 1890-91, cioè:		
accertati al 30 giugno 1891. .	L 40,415,445 45	
id. id. 1892. .	» 35,552,630 03	
		L. 4,862,815 42
Speso dell'esercizio finanziario 1891-92 . . .		» 25,987,975 18
Differenza attiva al 30 giugno 1892. . . .		» 10,103,575 22
		L. 40,951,365 82

Fondo di beneficenza e di religione nella città di Roma.

Art. 19.

Le entrate ordinarie e straordinarie del bilancio del Fondo di beneficenza e di religione nella città di Roma, accertate nell'esercizio finanziario 1891 92 per la competenza propria dell'esercizio medesimo, sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo di quell'Amministrazione, allegato al conto consuntivo della spesa del Ministero di grazia e giustizia, in. . . . . L. 3,014,414 12
delle quali furono riscosse. . . . » 1,916,694 72
e rimasero da riscuotere . . . L. 1,097,749 40

Art. 20.

Le spese ordinarie e straordinarie del bilancio dell'Amministrazione predetta, accertate nell'esercizio finanziario 1891 92 per la competenza propria dell'esercizio medesimo, sono stabilite in . . . . . L. 3,039,333 41
delle quali furono pagate . . . . » 2,347,516 84
e rimasero da pagare . . . . L. 691,816 57

Art. 21.

Le entrate rimaste da riscuotere alla chiusura dell'esercizio 1890-91 restano determinate in. L. 1,515,007 22
delle quali furono riscosse. . . . » 1,144,778 14
e rimasero da riscuotere . . . L. 370,229 08

Art. 22.

Le spese rimaste da pagare alla chiusura dell'esercizio 1890-91, restano determinate in . L. 1,635,136 15
delle quali furono pagate. . . . » 1,051,461 26
e rimasero da pagare . . . L. 583,674 89

Art. 23.

I resti attivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1891-92 sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza propria dell'esercizio finanziario 1891 92 (art. 19) . . . . L. 1,097,749 40
Somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi precedenti (articolo 21) . . . . » 370,229 08
Somme riscosse e non versate . » 27,609 61
L. 1,495,588 09

Art. 24.

I resti passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1891 92 sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimase da pagare sulle spese accertate per la competenza propria dell'esercizio finanziario 1891-92 (articolo 20). . . . . . . L. 691,816 57
Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti (art. 22). » 583,674 89
L. 1,275,491 46

Art. 25.

È accertata nella somma di lire *ottocentosessantunmila ottocentonovantasette* e centesimi *quarantasette* (L. 861,897 47) la *differenza attiva del conto finanziario* del Fondo di beneficenza e di religione nella città di Roma alla fine dell'esercizio finanziario 1891 92, risultante dai seguenti dati:

Attività.

Differenza attiva al 30 giugno 1891		867,423 17
Diminuzione nei residui passivi lasciati dall' esercizio 1890-91, cioè:		
Accertati al 30 giugno 1891 L.	1,660,758 51	
Id. 1892 »	1,635,136 15	
		25,622 36
Entrate dell'esercizio finanziario 1891-82		3,0 4.444,12
		3,908,489 65

Passività.

Spesa dell' esercizio finanziario 1891-92		3,039,333 41
Diminuzione nei residui attivi lasciati dall' esercizio 1890-91, cioè:		
Accertati al 30 giugno 1891 L.	1,521,265 99	
Id. 1892 »	1,515.007 22	
		6,258 77
Differenza attiva al 30 giugno 1892		861,897 47
		3,907,489 65

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 29 giugno 1893.

UMBERTO.

GRIMALDI.

Visto, *Pel Guardasigilli*: GIOLITTI.

BOLLETTINO METEORICO
DELL UFFICIO CENTRALE DI METEOROLOGIA E GEODINAMICA

Roma, 28 giugno 1893.

STAZIONI	STATO DEL CIELO 7 ant.	STATO DEL MARE 7 ant.	TEMPERATURA Massima nelle 24 ore precedenti	TEMPERATURA Minima nelle 24 ore precedenti
Belluno	sereno	—	26 5	16 4
Domodossola	sereno	—	27 3	17 0
Milano	1[4 coperto	—	29 4	18 3
Verona	sereno	—	30 2	20 6
Venezia	sereno	calmo	27 3	20 7
Torino	sereno	—	26 8	20 0
Alessandria	sereno	—	29 3	17 3
Parma	sereno	—	29 0	17 9
Modena	sereno	—	28 4	17 4
Genova	sereno	calmo	26 0	19 6
Forlì	sereno	—	27 2	18 0
Pesaro	sereno	calmo	25 0	15 7
Porto Maurizio	sereno	calmo	26 3	16 2
Firenze	sereno	—	31 8	17 4
Urbino	sereno	—	24 8	15 0
Ancona	sereno	calmo	28 8	20 3
Livorno	sereno	calmo	26 0	18 0
Perugia	sereno	—	27 8	19 8
Camerino	sereno	—	25 1	15 7
Chieti	sereno	—	24 8	16 4
Aquila	sereno	—	27 0	13 2
Roma	sereno	—	31 3	17 9
Agnone	—	—	—	—
Foggia	—	—	—	—
Bari	sereno	calmo	23 5	16 2
Napoli	sereno	calmo	27 6	19 6
Potenza	sereno	—	21 4	12 0
Lecce	sereno	—	26 0	17 5
Cosenza	sereno	—	29 0	16 6
Cagliari	sereno	calmo	27 7	19 3
Reggio Calabria	sereno	legg mosso	24 3	19 5
Palermo	sereno	calmo	28 2	14 7
Catania	sereno	calmo	26 8	18 0
Caltanissetta	sereno	—	25 6	15 1
Siracusa	sereno	legg. mosso	26 6	19 9

OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE
fatte nel R. Osservatorio del Collegio Romano

Il dì 28 giugno 1893

Il barometro è ridotto al zero. L'altezza della stazione è di metri 49,6.

Barometro a mezzodì 761 6
Umidità relativa a mezzodì 43
Vento a mezzodì . . . . Sud debole.
Cielo . . . . sereno.
Termometro centigrado { Massimo 31°.0 / Minimo 17° 9 }

Pioggia in 24 ore : — —

Li 28 giugno 1893.

In Europa pressione alquanto bassa sulle Isole Britanniche, massima a 764 nella Galizia. Irlanda settentrionale 743; Zurigo 762.

In Italia nelle 24 ore: barometro lievemente salito al Sud, stazionario altrove; maestro forte sulla penisola Salentina, venti deboli o calma altrove; temperatura aumentata al Nord e Centro

Stamane: cielo sereno; ancora venti abbastanza forti di maestro sulla penisola Salentina, calma in generale altrove; barometro a 762 a Lecce, livellato da 762 a 763 mill. altrove.

Mare mosso nel canale d'Otranto.

Probabilità: venti deboli vari: cielo generalmente sereno; temperatura in aumento anche al Sud.

PARTE NON UFFICIALE

PARLAMENTO NAZIONALE

SENATO DEL REGNO

RESOCONTO SOMMARIO — Mercoledì 28 giugno 1893.

Presidenza del presidente FARINI.

La seduta è aperta alle ore 2 e 40.

CORSI L., segretario, legge il processo verbale della tornata di ieri che è approvato.

Congedi.

Si accordano congedi ai senatori Saredo e Mezzanotte.

Comunicazioni.

PRESIDENTE informa il Senato che il ministro di agricoltura, industria e commercio ha delegato a rappresentarlo nella discussione del bilancio e della interpellanza del senatore D'Alì il sottosegretario di Stato on. Di San Giuliano.

Comunica i ringraziamenti della signora Spaventa e dei congiunti del compianto senatore Spaventa per le condoglianze loro espresse dal Senato e le onoranze votate.

Svolgimento d' interpellanza.

PRESIDENTE rilegge la domanda d' interpellanza del senatore D'Alì al ministro di agricoltura, industria e commercio per sapere quali provvedimenti abbia emesso per combattere, o meglio distruggere la fillossera già apparsa in quest'anno nei vigneti di alquanti luoghi della provincia di Trapani.

DI SAN GIULIANO, sottosegretario di Stato per l'agricoltura, dichiara di essere agli ordini del Senato.

PRESIDENTE dà facoltà di parlare al senatore D'Alì.

D'ALI' descrive la gravità del male al quale urge porre rimedio ricorrendo al metodo distruttivo, poichè i tentativi fatti pel metodo curativo fallirono.

Attende dalle parole del rappresentante del Governo esplicite promesse che tranquillino l'animo di tutti gli interessati.

DI SAN GIULIANO, sotto segretario di Stato per l'agricoltura. Dichiara che legittimamente le popolazioni attendevano i provvedimenti del Governo e questo già li ha presi.

Il ministro infatti nello scorso esercizio chiese ed ottenne lire 130 mila sul fondo delle spese imprevedute e provvedimenti analoghi si presenteranno quest'anno se la necessità lo esigerà.

Combattere la fillossera nella provincia di Trapani è tutelare un interesse nazionale causa l'importanza mondiale della marsala.

Il Governo, appena ebbe notizia, inviò sul luogo il direttore delle cure di Messina.

Si inviarono sei capisquadra fra i più esperti.

Quanto a ricorrere al metodo distruttivo, bisogna por mente all'estensione del male.

Un ritardo di pochi giorni, diretto a determinare tale estensione, a fare la diagnosi del male, è necessario e fruttifero.

Aggiunge che alla scuola di agricoltura, che probabilmente si aprirà in Trapani nel novembre, sarà unito un vivaio di viti americane.

D'ALI' ringrazia ed ha fiducia che il ministro si occuperà sollecitamente e seriamente di un male cui urge porre riparo.

PRESIDENTE Dichiara esaurita l'interpellanza.

Discussione del progetto di legge: *Stato di previsione della spesa del Ministero di agricoltura, industria e commercio per l'esercizio finanziario 1893-94* (N. 146).

CAVALLETTO elogia la magistrale relazione dettata dal senatore Boccardo, ricca di sapienti considerazioni, di savi consigli che vorrebbe fossero seguiti.

Elogia pure l'equanimità dell'Italia in materia di tariffe doganali anche colla Francia, che ci corrispose tenendo ferme le sue tariffe di guerra.

Raccomanda al Governo di combattere efficacemente la epizoozia affine di togliere ogni pretesto alle altri nazioni per ostacolare il nostro commercio di animali da carne e da lavoro.

Quanto alla pellagra poco può fare il Governo; molto i proprietari che, applicando i veri principii di filantropia, potrebbero distruggere le cause del male.

Ricordando le assicurazioni avute dall'on. Gianturco circa i contratti agricoli, rinnova al Governo le sue raccomandazioni.

Vorrebbe che nella *Gazzetta Ufficiale* si compendiassero le principali pubblicazioni agricole, industriali e commerciali e si rendessero diffusi e popolari i progressi nelle esperienze agricole.

Deplora che la legge sullo stato degli impiegati civili sia tuttora un pio desiderio e, senza farsi eco di lamenti fatti circa il personale, raccomanda vivamente imparzialità e giustizia assolute nelle nomine e nelle promozioni degli impiegati: anche il semplice sospetto che arbitrii siano possibili deve esser tolto. Ricorda le dolorose conseguenze di abusi di impiegati nelle crisi bancarie. Le funzioni di controllo s'ano date a funzionari che non possano mancare ai loro doveri (Benissimo).

BLASERNA deplora che alcuni servizi scientifici dipendenti dal Ministero di agricoltura siano, col presente bilancio, in una condizione miseranda.

Si diffalcò dal Ministero della pubblica istruzione, il 10 per cento sulle dotazioni scientifiche: questo taglio tarpò le ali a moltissimi lavori.

Per ciò che riguarda la meteorologia e la geodinamica si operò invece un taglio del 35 per cento. Il danno è enorme.

La meteorologia, entrata in un campo internazionale, non può in Italia, coll'attuale bilancio, pubblicare le sue osservazioni come ne assunse impegno in conferenze internazionali.

Per la geodinamica l'Italia aveva il primato: invece colla riduzione non può andar avanti.

La parte scientifica del servizio dei pesi e misure, non va: basti citare le dimissioni che il senatore Cannizzaro ha dovuto dare quale presidente della Commissione e il rifiuto che l'oratore dovette opporre all'offerta di sostituirlo.

Senza fare proposte concrete, raccomanda in ispecie che, per ora, si provveda almeno ai servizi meteorologici.

CORDOVA raccomanda la fedele esecuzione della legge sui demani nelle provincie meridionali.

Questi demani sono un resto di altri tempi: eseguire le leggi relative ad essi è provvedere all'agricoltura e alle classi sociali diseredate.

Riassume a grandi tratti la storia di questi demani in relazione all'economia e alle condizioni sociali.

Pone in relazione il problema dei demani colla emigrazione.

CAMBRAY-DIGNY, della Commissione. Aderendo alle idee della relazione, non toccherà la questione del libero scambio.

Assicura il senatore Cavalletto che i pochi passi fatti per avvicinarci ai principii del libero scambio già hanno giovato, specie all'industria vinicola e alla sericoltura

Raccomanda al Governo di provvedere per la distruzione sollecita di cavallette, comparse anche in quest'anno in Toscana.

Il petrolio, efficacissimo per la distruzione, paga il 200 per cento di tassa ed è strano che la finanza approfitti di un danno dell'agricoltura.

DI SAN GIULIANO, sottosegretario di Stato per l'agricoltura. Il Governo divide gli apprezzamenti del senatore Cavalletto sui pregi della relazione Boccardo e sulla savlezza dei suoi consigli.

Constata egli pure i vantaggi constatati dalla relazione, circa i vantaggi dell'applicazione dei principii della libertà economica.

La pellagra si vince migliorando le condizioni economiche dei lavoratori: il Governo poco può fare; ma fa il poco che può.

Colla legge sulla igiene si esclude il maiz guasto dalla alimentazione: con sussidi si aiutano i forni essicatori, le cucine econimiche, i pellogrosarii, ecc. Occorrerebbe poter disporre di fondi maggiori.

I divieti sulla esportazione del nostro bestiame non sono che assai di rado dovuti alla epizoozia.

Conferma le dichiarazioni dell'on. Gianturco sui contratti agrari e quelle dell'on. Lacava sui probiviri in agricoltura.

Le pubblicazioni del ministro di agricoltura, che seno così utili, sono poco diffuse; ma il provvedere non è facile: a nulla approdarono trattative iniziate con editori; la scarsezza del fondo stanziato è un danno che pone il Governo nella quasi impossibilità di fare ciò che il senatore Cavalletto e lo stesso Governo desiderano.

Il Governo ha in animo di estendere gli utilissimi campi sperimentali per aumentare la produzione del grano.

Il problema degli impiegati civili concerne tutti i Ministeri.

Promozioni per favore non accaddero e non ne accadranno. Il Ministero non sostituì gli impiegati straordinari che mancarono.

Deplora col senatore Blaserna l'insufficienza degli stanziamenti per servizi scientifici.

Osserva però che si fa abbastanza: nella pubblicazione dei bollettini meteorici non si fecero riduzioni.

Anche pei servizi geodinamici si provvede per quanto si può.

Bisogna considerare che di fronte a sacrifizi economici fatti su capitoli di importanza più viva, occorre sacrificare, almeno temporaneamente, talune idealità scientifiche.

Il servizio metrico ha dato maggiori incassi e minori spese.

Il Governo presenterà un progetto di legge per provvedere alle esigenze scientifiche; ma il servizio centrale metrico è diretto da uno dei più intelligenti e colti verificatori del quale il Ministero non ha che a lodarsi.

Al senatore Digny assicura che il Governo farà il possibile per combattere le cavallette e combatterle a tempo.

Al dotto discorso del senatore Cordova risponde ricordando il progetto presentato al Senato, che spera potrà prestissimo discutersi.

Consente che questo è il primo dei provvedimenti sociali da prendere, e che in tale materia il Governo non deve lasciarsi precedere da alcuno.

Il Governo mostrò questa sua convinzione colle leggi sociali proposte e approvate, con quelle che si proporranno e infine colla rigorosa esecuzione di quelle esistenti.

BOCCARDO, relatore, comprendendo le convenienze del Senato e obbedendo quindi alla legge del tempo, si limiterà ad alcune brevissime osservazioni.

Si compiace che i fatti abbiano dimostrato i vantaggi delle prime applicazioni della libertà economica.

Mentre nel 1892 la conquista del mercato enologico appariva chiara e manifesta, nei primi cinque mesi del 1893 vi è un punto di sosta.

Di essa varie possono essere le cause; ma certo bisogna migliorare le condizioni tecniche della produzione e le condizioni morali del commercio.

E questa osservazione, pur troppo, si può estendere ad altri prodotti. (Benissimo, approvazioni).

Al senatore Blaserna e al Governo osserva che abbiamo troppe amministrazioni che si occupano della meteorologia: il Ministero d'agricoltura, quello dell'istruzione e quello della marina.

Questo fatto non può forse produrre uno sperpero di forze? Il Governo è un ente per sua natura unico: è quindi suo dovere fare economie di forze convergenti ad uno scopo unico e cooperanti nello stesso tempo.

Non seguirà la dotta dissertazione del senatore Cordova, che dimostrò la necessità di distruggere gli avanzi della paralisi feudale, le decime, gli ostacoli che si oppongono alla mobilizzazione dei fondi.

Non bisogna però farsi soverchie illusioni: dando solo la terra a chi nulla possiede non si migliorano le sorti delle classi inferiori. Senza il soccorso del capitale a nulla giova il possesso: lo sanno i piccoli proprietari che solo conoscono gli effetti della proprietà per le visite dell'esattore.

Alla terra italiana mancano due fautori: il concorso intellettuale e e quello del capitale.

Il semplice svincolo di terre feudali, la semplice loro divisione fra i lavoratori, non bastano.

CAVALLETTO ringrazia il sottosegretario di Stato.

Dichiara che egli non rimproverò punto al Governo la fiacchezza nel combattere l'epizoozia.

BLASERNA assicura al relatore che in Italia da più anni si fa una sola meteorologia, diretta dal prof. Tacchini.

Non è molto soddisfatto delle dichiarazioni del sottosegretario di Stato: egli disse che per la geodinamica, non per la meteorologia, era quasi meglio sopprimere stanziamenti insufficienti.

Insiste nelle sue preghiere per la pubblicazione dei bollettini internazionali meteorologici.

Si compiace delle dichiarazioni circa al servizio metrico.

CORDOVA ringrazia gli oratori che si sono benevolmente occupati delle sue dichiarazioni.

PRESIDENTE dichiara chiusa la discussione generale.

Senza discussione si approvano tutti i capitoli del bilancio e i riassunti per titoli e per categorie.

L'articolo unico del progetto si voterà poi a scrutinio segreto.

Presentazione di progetti di legge.

GRIMALDI, ministro del Tesoro, presente i seguenti progetti di legge:

1° Stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario 1893-1894;

2° Autorizzazione per concedere alla provincia di Lucca, a trattativa privata, l'affitto dei canali irrigatori di quella provincia.

Discussione del progetto di legge: « Stato di previsione della spesa del Ministero del Tesoro per l'esercizio finanziario 1893-1894 » (N. 151).

Senza discussione si approvano i primi 27 capitoli.

FINALI, relatore, parla sul capitolo 28: (Garanzie a Società concessionarie di strade ferrate (Spesa obbligatoria) L. 13,213,000).

Osserva che lo stanziamento è deficiente.

FAGIUOLI, sotto segretario di Stato pel Tesoro, riconosce che esistono queste deficienze da attribuirsi alla circostanza che il 28 novembre 1893, allorchè fu presentato il bilancio 1893 94, non si prevedeva che col 1° del successivo aprile si sarebbero aperti in Sardegna 154 nuovi chilometri di ferrovie secondarie, nè si conosceva l'esatta lunghezza delle ferrovie biellesi, dichiara che si provvederà colla legge di assestamento.

Il capitolo 28 è approvato.

Senza discussione si approvano i capitoli seguenti fino al 134.

FINALI, relatore, parla sui capitoli 134 e 135.

Monumento onorario a Vittorio Emanuele II primo Re d'Italia (legge 25 luglio 1880, n, 5562) per memoria;

Monumento da erigersi in Roma a Giuseppe Mazzini (legge 2 luglio 1890, n. 6918) L. 50,000

Crede che questi due capitoli siano classificati fuori luogo sotto la rubrica: « Spese generali di amministrazione ».

FAGIUOLI, sottosegretario di Stato pel Tesoro, consente, ed assicura che si provvederà.

Il capitolo 135 è approvato

Senza discussione si approvano i capitoli seguenti fino al 154.

FINALI, relatore, parla sul capitolo 154:

« Quote dovute ai funzionari delle avvocature erariali sulle somme versate dalle controparti per competenza di avvocati e procuratori poste a loro carico nei giudizi sostenuti direttamente dalle avvocature erariali, e pagamenti di spese gravanti le competenze medesime (Spesa d'ordine) L. 170,000. »

Crede che questo capitolo sia posto fuori luogo sotto la categoria « Movimento di capitali. »

Lo vorrebbe collocato, o fra le spese effettive, o fra le partite di giro.

FAGIUOLI, sottosegretario pel Tesoro. Il Governo terrà conto della opportuna raccomandazione.

Il capitolo 154 è approvato.

Senza discussione si approvano tutti gli altri capitoli, i riassunti per titoli e categorie, e gli articoli 1, 2 e 3 del progetto cogli elenchi *A* e *B* rispettivamente relativi agli articoli 2 e 3.

FINALI, relatore. Parla sull'ultimo comma dell'articolo 4 così concepito:

« Le obbligazioni ferroviarie da depositarsi a garanzia dei biglietti di Stato, si potranno rappresentare da un certificato del Tesoro fino al momento della loro emissione. »

Crede che questi certificati debbono tener luogo del titolo effettivo al 4 per cento netto e che quando il titolo sarà emesso, il certificato verrà ritirato.

FAGIUOLI, sottosegretario di Stato pel Tesoro, assicura che la interpretazione del relatore corrisponde ai concetti del Governo.

FINALI, relatore, ringrazia.

L'art. 4 è approvato.

Senza discussione si approvano gli articoli 5 e 6.

Il progetto si voterà poi a scrutinio segreto.

La seduta è levata (ore 6 e 20 pom.).

CAMERA DEI DEPUTATI

RESOCONTO SOMMARIO — Mercoledì 28 giugno 1893

SEDUTA ANTIMERIDIANA

Presidenza del vice-presidente VILLA.

La seduta comincia alle 10.

QUARTIERI, segretario, legge il processo verbale della seduta antimeridiana di ieri, che è approvato.

Discussione del bilancio dell'entrata 1893-94.

PRESIDENTE apre la discussione generale.

LEVI esprime dubbi sulla precisione della somma di disavanzo stabilita in 20 milioni, che crede superiore.

Ricorda poi che ebbe a pregare il ministro di aumentare la riserva della Cassa depositi e prestiti di quattro milioni, ed ora prega che si esamini meglio le condizioni di questa Cassa per vedere se parte dei fondi della abolita Cassa militare possa essere adibita a quella riserva.

LUZZATTI L. non stenderassi a parlare, per quel certo riguardo che sen e debba avere la Camera verso l'altro ramo del Parlamento, non rimanendo che due giorni al termine dell'anno finanziario. Certo che non è colpa sua se non può farsi ora quella discussione generale che pure sarebbe stata necessaria.

Non è il disavanzo presente che lo impensierisce; ma la serie dei disavanzi, che si succedono di anno in anno; e che egli ha esaminati accuratamente fondando le sue osservazioni anche sugli studi dei precedenti ministri del tesoro e degli uomini più dotti in finanza.

Ha fatto di questa serie un epilogo che comprende il periodo di otto anni e sarà ben contento se il ministro vorrà farvi le sue osservazioni. Ora da questo epilogo l'oratore dove fino a questo momento, rilevare un aumento del disavanzo; e se potesse procedere non per modo sintetico, come è costretto a fare, ma per modo analitico, potrebbe constatare anche l'affermazione del ministro di una progressiva diminuzione del disavanzo in avvenire.

Ora quali provvedimenti potrà proporre il Governo per far fronte alla situazione?

L'operazione sulle pensioni non solo non ripara, ma ha carattere di debito.

Intende il Governo perseverare nei monopolii annunziati nella esposizione finanziaria o ne studia altri, o prepara altri provvedimenti?

Queste sono le domande alle quali ritiene indispensabile, nell'interesse del paese, che il Governo dia risposte chiare e precise. (Approvazioni a destra).

MARCORA, non potendo aver luogo quell'ampia discussione ch'egli pure avrebbe desiderato si facesse in questa occasione, si limita a pregare il Governo di considerare se ai monopolii o ad altri provvedimenti non convenga preferire riforme delle leggi sulle tasse di registro e di fabbricazione e vendita rendendole meno vessatorie e quindi più proficue.

Si trattiene specialmente sull'ingiusto e tormentoso trattamento fatto alla fabbricazione della birra e sulla ingiustificata resistenza dell'amministrazione ad ogni correzione di un regime che provocò già la chiusura di molte fabbriche.

LUZZATTO A., anche a nome dei deputati Tortarolo, Bettolo, Fasce e Chiapusso, dà ragione del seguente ordine del giorno:

« La Camera invita il Governo a togliere la sperequazione esistente per effetto di derogazioni fatte alla tariffa doganale, fra i vari stabilimenti nazionali che producono o lavorano il ferro o l'acciaio, e passa all'ordine del giorno ».

Cita in proposito le parole dell'onorevole Ellena che precedettero la tariffa doganale del 1887; e dice che, appunto in seguito agli affidamenti che allora il Governo dava, in Italia, con sacrifici costosi, nacquero l'industria dell'acciaieria e quella che è destinata a cambiare a ghisa in masselli di ferro.

Invece, nel maggio 1890, un decreto ministeriale distrusse le promesse della tariffa doganale; e l'oratore espone come questo provvedimento non solamente sia di danno all'industria, ma rechi nocumento anche all'erario.

Spera che il Governo accetterà l'ordine del giorno. (Approvazioni).

ZEPPA osserva come l'onorevole Luzzatti abbia contestato così nelle previsioni dell'entrata come in quelle della spesa, tutte le risultanze dell'esposizione finanziaria, per indurne la conseguenza di una situazione del tesoro sempre più grave.

L'autore nega le premesse dell'on. Luzzatti, e perciò ne nega le conseguenze: affermando altresì che la situazione del tesoro è migliore di quando era ministro l'on. Luzzatti, come migliore è la condizione delle finanze.

TORRIGIANI raccomanda la coltivazione e l'impiego del tabacco indigeno, convinto che l'amministrazione delle gabelle non abbia fatto quanto sarebbe desiderabile per incoraggiare questa industria.

RUBINI loda la chiarezza con cui l'on. Luzzatto ha trattato, pur non essendo tecnico, l'importante questione dell'industria siderurgica; e pur dichiarando di non opporsi al suo ordine del giorno, dice che la questione merita di essere risoluta dopo ponderato esame, al fine di non pregiudicare gravi e legittimi interessi.

BONARDI prega l'on. ministro di andar cauto nell'accogliere l'ordine del giorno dell'on. Luzzatto Attilio.

LUZZATTO A. risponde all'on. Rubini che il suo ordine del giorno non chiede altro che siano tolte le sperequazioni: con che non si offende in nessun caso alcuno interesse.

GRIMALDI, ministro del tesoro, risponde alle considerazioni svolte dagli oratori, mantenendo i calcoli e le considerazioni dell'esposizione finanziaria, e promettendo di presentare a novembre il disegno di legge per i monopolii.

GAGLIARDO, ministro delle finanze, risponde all'on. Marcora, convenendo che l'erario dello Stato può molto sperare dalle tasse di registro; che si propone di studiare a fondo la tassa di fabbricazione sulla birra; che studierà il miglior modo di crescere la coltivazione e l'impiego dei tabacchi indigeni.

Quanto all'ordine del giorno dell'on. Attilio Luzzatto ed altri, osserva che gl'interessi di due importanti industrie devono essere conciliati con l'interesse dell'erario: la questione potrà essere trattata alla Camera quando si tratterà di convertire in legge il decreto del 1890, che sarà presentato al prossimo novembre.

In tale occasione il ministro prende impegno di togliere quanto sarà possibile le sperequazioni e le antinomie.

Prega quindi l'onorevole Luzzatto Attilio di non insistere nel suo ordine del giorno, e di appagarsi di queste dichiarazioni.

LUZZATTO A. prende atto di queste dichiarazioni e ritira l'ordine del giorno.

LUZZATTI L. conferma che il cattivo raccolto ha principalmente influito sul maggior gettito dei dazi di confine.

VENDRAMINI, relatore, si riserva di parlare quando saranno proposte variazioni agli stanziamenti.

(Approvasi i capitoli 1 a 17).

RIZZETTI sul capitolo 18 osserva che la ricchezza mobile si applica in Italia con un sistema progressivo a rovescio, perchè coloro che hanno meno reddito pagano proporzionatamente di più.

GAGLIARDO, ministro delle finanze, riconosce che in parte i lamenti dell'onorevole Rizzetti sono fondati; però crede che il male provenga dalle Commissioni locali d'accertamento, il ministro farà di tutto per riparare a questi inconvenienti.

TRIPEPI crede che i prefetti non sempre siano felici nella scelta dei membri delle Commissioni d'accertamento perchè spesso si lasciano guidare da criteri politici.

GHIGI raccomanda al ministro di fare in modo che anche l'opera delle agenzie delle imposte sia più energica ed oculata.

(Sono approvati i capitoli fino al 28).

RUBINI, sul capitolo 29 fa alcune osservazioni sui depositi di rendita che gl'importatori qualche volta devono fare per imposizione dell'amministrazione doganale.

GAGLIARDO, ministro delle finanze, prega l'onorevole Rubini di presentare una interrogazione sull'argomento.

RUBINI consente.

(Sono approvati i capitoli fino al 35).

DANEO, sul capitolo 36, raccomanda che non si dia troppo facilmente l'autorizzazione per tombole di pretesa beneficenza.

(Sono approvati i capitoli fino all'87).

CLEMENTINI sul capitolo 88 raccomanda che gli agenti delle imposte siano anche incaricati di riscuotere i redditi per affrancazione di canoni.

GRIMALDI, ministro del tesoro, accoglie la raccomandazione.

(Sono approvati i capitoli fino al 118).

CLEMENTINI sull'articolo 1° raccomanda che si presenti un disegno di legge per unificare i metodi di riscossione dei vari crediti dello Stato.

(Sono approvati i sei articoli del disegno di legge).

Discussione del bilancio dell'entrata dell'esercizio 1892-93.

(Gli articoli del disegno di legge sono approvati senza discussione).

Discussione del disegno di legge per affitto trentennario dei canali irrigatori lucchesi

(Gli articoli del disegno di legge sono approvati senza discussione).

PRESIDENTE avverte che i tre disegni di legge test è approvati per alzata e seduta saranno votati a scrutinio segreto nella tornata pomeridiana.

La seduta è levata (ore 12,15).

SEDUTA POMERIDIANA.

Presidenza del presidente ZANARDELLI

La seduta comincia alle 2.

ADAMOLI, segretario, legge il processo verbale della seduta pom. di ieri che è approvato.

Interrogazioni.

BRIN, ministro degli affari esteri, risponde ad una interrogazione dell'on. Nasi, « sulla violazione recata al trattato vigente dalle nuove tariffe del porto di Tunisi »; e ad altra dall'on. Antonelli, « sulla nuova tariffa pel porto di Tunisi che sarebbe una violazione dell'articolo 17 del vigente trattato ».

Recentemente è stato inaugurato il nuovo porto di Tunisi; così le navi invece di fermarsi alla Goletta, possono recarsi direttamente a Tunisi stessa.

Quindi furono stabilite nuove tariffe, contro le quali reclamarono presso il console nostro, la Camera di commercio italiana e i nostri armatori, ritenendo che fossero violate le condizioni del trattato vigente.

Il nostro console ha fatto le sue riserve per tutelare i diritti dei nostri nazionali ed ha scritto al Governo, il quale ora fa gli studi e le pratiche necessarie perchè i diritti che hanno fondamento nei trattati siano mantenuti; ed il Governo non mancherà certamente al suo dovere di tutelarli.

NASI loda l'azione spiegata dal Governo e l'accompagna dai suoi migliori auguri.

È naturale che si voglia a Tunisi estinguere il commercio della Goletta e ridurre il traffico della ferrovia Rubattino; ma non si deve giungere fino al punto di modificare le tariffe contrariamente ai trattati.

È necessario di non fare atto di acquiescenza a simili fatti, e ricordare la importanza della colonia italiana di Tunisi; tanto più che è bene esaminare e risolvere queste questioni via via che si presentano.

La protesta può essere una forma, ma in questioni di politica estera ha il suo valore.

ANTONELLI prende atto delle dichiarazioni del ministro e lo ringrazia; riservandosi però di tornare sulla questione quando le cose andassero troppo per le lunghe.

Insiste poi nella necessità di operare piuttosto che di parlare, quanto alla politica estera.

GRIMALDI, ministro del tesoro, risponde al deputato Rubini, che chiede « se sia esatta la notizia di accordi intervenuti con le altre potenze amiche per riservare al paese l'impiego degli spezzati d'argento. »

Non si hanno per ora accordi, pendono trattative derivanti da questioni monetarie, con gli Stati della Lega latina.

RUDINI se queste trattative potranno venire a qualche, risultamento, ne sarà lietissimo.

Se le giuste domande dell'Italia non fossero accolte, converrebbe porre il problema se sia utile rimanere nella Lega.

PAPA, sotto-segretario di Stato delle poste e dei telegrafi, risponde al deputato Garavetti che chiede « se e quali provvedimenti intenda adottati in seguito ai ripetuti reclami dei commercianti della Sardegna e della Camera di commercio di Sassari per il modo irregolare con cui funziona il servizio cumulativo — e per le continue sottrazioni che si verificano sulle merci durante il loro trasporto del continente nell'isola. »

Il ministro ha richiamato su questi fatti l'attenzione della Società di navigazione che ha preso energiche misure per porvi riparo e per stabilirne la responsabilità.

GARAVETTI ringrazia, e confida che le disposizioni date avranno effetto.

Votazione a scrutinio segreto dei tre disegni di legge approvati nella seduta antimeridiana.

ZUCCONI, segretario, fa la chiama.

Prendono parte alla votazione :

Adamoli — Afan de Rivera — Aggio — Ambrosoli — Andolfato — Antonelli — Anzani — Aprile — Arcoleo — Arnaboldi.

Badaloni — Baccelli — Badini — Barazzuoli — Barzilai — Basini — Bastogi Michelangelo — Beltrami Luca — Bertolini — Bonardi — Bonasi — Bonin — Borgatta — Borsarelli — Boselli — Bovio — Bracci — Branca — Brin — Brunetti — Brunialti — Brunicardi — Bufardeci — Buttini.

Caetani Onorato — Calpini — Calvi — Cambiasi — Cambray-Digny — Campi — Canegallo — Cao-Pinna — Capaldo — Capilongo — Capoduro — Cappelleri — Capruzzi — Carcano — Carenzi — Casana — Castorina — Cavagnari — Cavalieri — Cefaly — Ceriana-Mayneri — Cerruti — Cerulli — Chiapusso — Chiaradia — Chiesa — Chimirri — Chinaglia — Cianciolo — Cibrario — Cimbali — Cirmeni — Civelli — Clementini — Cocco Ortu — Cocito — Cocuzza — Colajanni Federico — Colarusso — Colombo — Contarini — Conti — Costa — Costantini — Cremonesi — Cucchi — Cuccia — Curioni.

D'Alife — Damiani — Daneo — D'Ayala-Valva — De Amicis — De Bernardis — De Felice-Giuffrida — De Gaglia — De Giorgio — Del Balzo — Del Giudice — Della Rocca — De Luca Ippolito — De Luca Paolo — Di Biasio — Diligenti — Di Trabia.

Elia — Episcopo — Ercole.

Facheris — Facta — Falconi — Fasce — Ferracciù — Ferrari Luigi — Ferraris Maggiorino — Filì-Astolfone — Filopanti — Finàti — Florena — Fortunato — Franceschini — Frascara — Fulci Nicolò — Fusco — Fusinato.

Gabba — Galimberti — Galletti — Galli Roberto — Garavetti — Gasco — Gatti Cavazza — Ghigi — Gianolio — Gianturco — Ginori — Giolitti — Giordano-Apostoli — Giovagnoli — Giavanelli — Girardi — Girardini — Giusso — Gorio — Grandi — Grimaldi — Grippo — Guicciardini — Guj.

Lacava — Lagasi — Lampiasi — Lanzara — La Vaccara — Lazzaro — Leali — Lentini — Levi Ulderico — Licata — Lochis — Lorenzini — Lucca Piero — Lucchini — Luciani — Lucifero — Luporini — Luzzati Ippolito — Luzzatti Luigi — Luzzatto Attilio.

Maffei — Manfredi — Marazzi Fortunato — Marcora — Marinelli — Marsengo-Bastia — Martini Ferdinando — Masi — Maury — Mazziotti — Mecacci — Mei — Merello — Merlani — Mestica — Mezzacapo — Miceli — Miraglia — Mirto-Seggio — Mocenni — Montagna — Monticelli — Morelli Enrico — Morelli-Gualtierotti — Mussi.

Nasi — Nicastro — Nicolosi — Nigra.

Omodei — Orsini-Baroni.

Papa — Papadopoli — Pastore — Patamia — Pellerano — Pelloux — Perrone — Petrini — Petronio — Piccaroli — Piccolo-Cupani — Pierotti — Piovene — Pisani — Placido — Polti Giuseppe — Pompilj — Pottino — Pozzo — Prinetti — Pullino.

Quarena — Quartieri — Quintieri.

Raggio — Rava — Reale — Riboni — Ricci — Ridolfi — Riolo Vincenzo — Rizzetti — Rizzo — Rocco — Romanin-Jacur — Roncalli — Ronchetti — Rosano — Rospigliosi — Rossi Luigi — Rossi Milano — Rossi Rodolfo — Rubini — Ruggieri Ernesto — Ruggieri Giuseppe.

Sacchetti — Sacchi — Sani Giacomo — Sanvitale — Saporito — Scalini — Schiratti — Serena — Severi — Silvani — Silvestri — Socci — Solimbergo — Solinas-Apostoli — Sonnino Sidney — Sormani — Sperti — Spirito Beniamino — Squitti — Stelluti-Scala — Suardi Gianforte — Suardo Alessio.

Tabacchi — Talamo — Tasca-Lanza — Tecchio — Tiepolo — Toaldi — Torelli — Torlonia — Tornielli — Torraca — Torrigiani — Treves — Trigona — Trinchera — Tripepi — Trompeo — Turbiglio Sebastiano.

Vaccaj — Valle Angelo — Valle Gregorio — Valli Eugenio — Vendramini — Verzillo — Viennia — Villa — Vischi.

Weill-Weiss.

Zabeo — Zappi — Zeppa — Zizzi — Zucconi.

Sono in congedo :

Amore — Arbib.

Bastogi Gioachino — Bocchialini — Bonacci.

Camagna — Clemente.

Dari — Di San Donato — Di Sant'Onofrio — Donati.

Figlia.

Graziadio.

Miniscalchi.

Pace — Pais Serra — Paolucci — Pasquali — Payrot — Piaggio Pugliese.

Sani Severino.

Testasecca.

Sono ammalati :

Coffari.

Lugli.

Manganaro.

Sanguinetti.

Assenti per ufficio pubblico :

Morin.

Niccolini.

Ungaro.

COCCO-ORTU presenta la relazione sul disegno di legge per proroga della facoltà di emissione per le Banche fino al 15 agosto.

Seguito della discussione della legge bancaria.

BRUNETTI svolge il seguente ordine del giorno :

« La Camera, riaffermando i principii della libertà e della pluralità delle Banche passa all'ordine del giorno ».

Ricorda le opinioni e gli atti di uomini eminenti che nel Parlamento italiano propugnarono e sostennero, con la piena convinzione

di fare il bene del paese, il principio della pluralità e della libertà delle banche.

Viene quindi a svolgere considerazioni che portano a dimostrare come la vera libertà politica non abbia valore, se non è preceduta dalla libertà economica; e reca ad esempio la rivoluzione parlamentare del 1876, che si ispirò appunto a principii di libertà economica, e ne fu conseguenza.

Non può quindi consentire in un disegno di legge il quale accorda ad alcune Banche privilegi che, a differenza di quello che disponevano altri disegni di legge, non possono essere conquistati da altri Istituti; privilegi che scemano la responsabilità ed il credito delle stesse Banche cui vengono concessi.

Si devono a cotesti privilegi gli abusi delle Banche e i gravi provvedimenti che poi s'impongono al Governo e al Parlamento per porvi riparo.

L'oratore non ha timore della concorrenza, che è l'anima del mondo economico e la fonte di ogni progresso.

Combatte gli argomenti di coloro che hanno sostenuto la Banca di Stato; Banca che è strumento di Governo e non mai di ricchezza nazionale; e deplora che il Governo miri a stabilire in Italia la Banca unica.

Che tale sia il recondito disegno del Governo lo deduce anche dal modo col quale si è proceduto alle ispezioni; e censura aspramente l'operato ed i giudizi di chi ha proceduto alla ispezione del Banco di Napoli.

Conchiude con l'esortare i deputati toscani a mantenersi fedeli alle gloriose tradizioni della loro regione tenendo alta la bandiera della libertà. (Approvazioni).

MICELI dà ragione del seguente ordine del giorno:

« La Camera invita il Ministero a presentare un disegno di legge che rafforzi ed assicuri il sistema della pluralità degli Istituti di emissione; riordini e rinvigorisca ciascuno degli Istituti esistenti rendendo facile la coesistenza di essi; provveda coi mezzi più efficaci alla liquidazione delle immobilizzazioni e delle sofferenze, e passa all'ordine del giorno ».

Ricordando che quattro anni addietro l'on. Giolitti presentò con lui un disegno di legge inspirato al principio della pluralità delle Banche, deplora la facile mutabilità dei convincimenti e domanda perchè si ritenga oggi indispensabile quello che allora si considerava pernicioso.

La ragione addotta della catastrofe della Banca Romana, per giustificare tale mutamento di opinione, non lo persuade.

Secondo l'oratore, ben altri motivi consigliarono questo nuovo sistema di una Banca unica che i migliori economisti condannano, e che egli considererebbe come un disastro per la nazione.

L'oratore afferma che la Banca unica non può essere mai equa distributrice del credito nei piccoli centri; e dice che tale affermazione è confortata dalla storia bancaria di tutta Europa.

La legge attuale in apparenza stabilisce, è vero, il principio della pluralità delle Banche; ma in sostanza, dopo avere ucciso i due Istituti toscani, prepara la morte dei Banchi meridionali, e avvia perciò il paese alla Banca unica.

Secondo l'oratore, la fusione delle Banche Toscane, e la preparata sparizione dei Banchi meridionali, non è che il risultato di un complotto di azionisti, e delle manovre e degli intrighi della Banca Nazionale; e narra alcuni fatti per dimostrarlo.

Esamina poi, partitamente il disegno di legge, dimostrando come il Governo abbia receduto dalle sue prime disposizioni pei Banchi meridionali, di fronte alla sollevazione delle provincie del Mezzogiorno: ma che i Banchi medesimi non possono resistere, di fronte agli ottocentocinquanta milioni di circolazione concessi alla Banca Nazionale. (Bravo! Bene!)

Dice che la Banca Nazionale, nel 1880, esercitava un'influenza deleteria su tutta la dignità del Governo, imponendo ai ministri la sua volontà: e l'oratore non vuole che il paese vada in mano a un gruppo di azionisti cupidi e interessati. (Approvazioni all'estrema sinistra).

Espone anche le vicende subite dalla legge pel corso forzoso, dichiarando che, con suo grave dolore, si credo obbligato a dir tutto, nell'interesse del paese. (Approvazioni, qualche applauso all'estrema sinistra). E in quella legge, dice che l'on. Magliani, allora ministro delle finanze, faceva palesemente gli interessi della Banca Nazionale. (Commenti, bene!)

Se la Banca Nazionale, dice, poteva esercitare, allora, tanta influenza, che cosa accadrà quando sarà padrona del Governo e del Parlamento?

L'oratore vuole che l'Italia sia governata dai poteri legittimi dello Stato, non dalla Banca Nazionale. (Approvazioni, applausi all'estrema sinistra — Parecchi deputati vanno a stringere la mano all'oratore).

LEVI U. presenta una relazione per autorizzare Comuni e Provincie ad eccedere il limite della sovrimposta.

GIOLITTI, presidente del Consiglio, (segni di grande attenzione), dice che non s'ingerirà di fatti accaduti nel 1880; solamente dice che se in tredici anni la Banca unica non si è fatta, non c'è grave ragione di temerla troppo in avvenire.

Quanto al disegno di legge che presentò insieme all'onor. Miceli, nota come esso consentisse anche la fusione del Banco di Sicilia; (Bene — Ilarità) e che se oggi si rimpiange la fusione delle Banche Toscane con quella Nazionale, maggiore avrebbe dovuto essere il rimpianto se si fossero fuse con la Banca Romana.

Il disegno di legge che si discute, invece di danneggiare, assicura assolutamente la vita dei Banchi Meridionali; ma questa legge non potrebbe in nessun modo assicurare la esistenza delle Banche Toscane, trattandosi di istituti per azioni che debbono distribuire i dividendi, di fronte alla concorrenza della Banca Nazionale.

MICELI parla per fatto personale, insistendo in questo concetto: che se la Banca Nazionale, quando c'erano gli altri Istituti, esercitava tanta influenza, ne eserciterà una preponderante, quando sarà sola.

Nega poi la possibilità della fusione del Banco di Sicilia, in base alla legge da lui presentata.

PRESIDENTE partecipa il risultamento delle votazioni.

Bilancio dell'entrata pel 1892-93:

Presenti e votanti	299
Maggioranza	150
Voti favorevoli	217
Voti contrari	81

(La Camera approva).

Bilancio sull'entrata 1893-94:

Presenti e votanti	298
Maggioranza	150
Voti favorevoli	216
Voti contrari	82

(La Camera approva).

Concessione alla provincia di Lucca dei canali irrigatori:

Presenti e votanti	296
Maggioranza	149
Voti favorevoli	228
Voti contrari	68

(La Camera approva).

GRIMALDI, ministro del tesoro, conferma che, quando si discusse la legge per l'abolizione del corso forzoso, si fecero alcune questioni intorno alle fedi di credito e alla prescrizione dei biglietti; e dice che il Governo e la Commissione resistettero alla Banca Nazionale, come sapranno sempre resistere nell'interesse del paese.

PLACIDO svolge il seguente ordine del giorno:

« La Camera convinta che l'attuale disegno di legge rappresenti la liquidazione sicura dei Banchi meridionali, la cessazione inopportuna e dannosa delle Banche toscane, e torni funesto al credito ed all'economia nazionale passa all'ordine del giorno ».

Dichiara di non parlare per interesse regionale, e dimostra che il Banco di Napoli, nelle sue sedi fuori delle Provincie del Mezzogiorno, scontando centinaia di milioni, ha contribuito ad estendere i benefici del credito al commercio di tutta Italia: e che pure in tutta Italia ha steso la mano pietosa quando pubbliche o private calamità reclamavano soccorso.

Si obietta che gli avversari di questa legge sono più realisti del Re, perchè il direttore del Banco di Napoli l'ha creduto buona. Ora l'oratore legge una deliberazione del Consiglio generale del Banco di Napoli dalla quale risulta che il direttore generale di quel Banco non fece in fondo che rassegnarsi o dovette consentire a ritirare le sue dimissioni per non acuire la lotta e non renderla più acre.

Non accetta l'idea della Banca di Stato accolta dagli onorevoli Fortunato e Colajanni ma riconosce che almeno essa è un'idea che rappresenta un sistema, anche l'onorevole Saporito ha esposto un sistema bancario che l'oratore non accetta ma che trova discutibile, infine l'onorevole Miceli, l'onorevole Brunetti ed altri oratori hanno sostenuto la libertà delle Banche, ed anche questo è un sistema completo ed ammissibile; ma nulla di ciò si può dire del disegno di legge, che viene proposto, che è un vero ibridismo bancario, che deve servire di passaporto per la distruzione dei Banchi meridionali.

Rammenta che per sei volte si è proposta la fusione delle Banche Toscane con la Banca Nazionale e per tre volte questa fusione è stata dalla Camera risolutamente respinta, e rammenta che quest'idea fu stigmatizzata con forti parole dall'onorevole Seismit Doda.

Nè è esatto quello che ha detto il presidente del Consiglio che le piccole Banche per azioni non possono resistere lungamente alla concorrenza delle altre, perchè le Banche Toscane erano in buono stato e la Banca più sana d'Italia era la piccolissima Banca Toscana di credito.

La coesistenza di parecchie Banche minori ha finora temperato la potenza della Banca Nazionale, ora coll'assorbimento delle Banche Toscane ogni equilibrio riuscirà impossibile e la Banca Nazionale avrà la preponderanza incontrastata.

La riscontrata è l'arma terribile, che si dà alla Banca maggiore per attaccare quelle minori. Già nel passato la Banca Nazionale impiegò quest'arma per aggredire il Banco di Napoli e questi per difendersi dovette ricorrere a mille ripieghi e dovette nella difesa perdere ben quattro milioni. Ora colle nuove forze, che la legge mette a sua disposizione, la Banca d'Italia rinnoverà più terribile gli attacchi e più malagevole sarà la difesa dei Banchi nazionali.

Dimostra riferendo le parole del direttore della Banca Nazionale che questa nutre apertamente la speranza, che presto si avrà la Banca unica. Anche il *Giornale degli economisti*, autorevole rivista sostenitrice della Banca unica dimostra evidentemente che la legge mira a questo fine e l'oratore ne cita parecchi brani nei quali questo concetto è lucidamente dimostrato.

Le Camere di compensazione non sono un rimedio sufficiente ai mali della riscontrata, e non valgono questi mezzi secondari ad evitare i danni che la legge minaccia, perchè è tutta intiera la sua organizzazione che è funesta al paese.

Questa legge che l'onorevole Giolitti disse che deve servire a garentire il credito e gli interessi della nazione in fondo non garentisce che gl'interessi di alcuni speculatori. (Bene! Bravo! — Approvazioni).

MONTAGNA. Svolge il seguente ordine del giorno:

« La Camera, convinta che l'assetto bancario è urgentemente reclamato dal paese, e che a tale assetto, tenuto conto delle condizioni di fatto, provvede nel miglior modo il progetto in esame; salvo a meglio armonizzare le singole disposizioni col concetto informativo del progetto stesso, passa alla discussione degli articoli. »

Non ha votato la sospensiva perchè crede necessario ed urgente provvedere all'assetto bancario.

Ci troviamo in questa condizione di fatto, che i presenti Istituti, in parte per colpa loro, ma principalmente per le condizioni economiche del nostro paese non hanno tutte le loro attività liquide o facilmente liquidabili. Per evitare disastri occorre quindi dar tempo che la liquidazione avvenga.

Occorre poi provvedere perchè non abbiano a ripetersi gli abusi del passato. Ed all'uopo, più della penalità e della riscontrata, giova un savio sistema di sorveglianza o di controllo.

A questi concetti, risponde adeguatamente, ne'suoi principii; il disegno di legge proposto.

L'oratore non vuole però l'ingerenza del Governo nelle funzioni del credito; non crede che lo Stato possa imporre a questi Istituti, sol perchè hanno la facoltà di emissione, dei limiti alle loro operazioni.

Non crede poi che debba stabilirsi la riscontrata che non ha punto ragione di essere, e che può diventare un'arma insidiosa contro i Banchi meridionali.

Spera che il disegno di legge sarà modificato nel senso delle idee ora esposte; se queste modificazioni saranno accolte, darà voto favorevole al disegno di legge, certo di adempiere in tal modo il proprio dovere. (Bene! — Congratulazioni).

Presentazione di un disegno di legge.

GRIMALDI, ministro del tesoro, presenta un disegno di legge per l'esercizio provvisorio pel mese di luglio.

(Questo disegno di legge è dichiarato d'urgenza).

Su proposta dell'onorevole GIOLITTI, presidente del Consiglio, la Camera delibera di tener seduta domattina alle dieci per discutere alcuni disegni di legge urgenti, e di inscrivere nell'ordine del giorno della seduta pomeridiana, come primo argomento, la proroga del corso legale.

Su proposta dell'on. TORRIGIANI viene iscritto nell'ordine del giorno della seduta antimeridiana di domani le modificazioni alla legge forestale.

MERLANI domanda che sia destinata una seduta per lo svolgimento di una proposta di legge dell'on. Badini ed altri per modificazione all'imposta fabbricati.

PRESIDENTE e GIOLITTI, presidente del Consiglio, osservano all'on. Merlani che tale proposta di legge non ha alcuna probabilità di essere approvata prima della proroga dei lavori.

MERLANI non insiste.

DE RISEIS G. propone che nell'ordine del giorno della seduta antimeridiana di domani sia iscritto anche il disegno di legge sulle scuole normali.

PRESIDENTE prega l'on. De Riseis di riservare tale proposta per un'altra seduta antimeridiana.

PRESIDENTE annuncia che la Giunta delle elezioni ha presentato le relazioni sulle elezioni contestate di Torre Annunziata e di Ascoli Piceno.

Saranno iscritte nell'ordine del giorno di domenica.

La seduta termina alle 7,30.

TELEGRAMMI

(AGENZIA STEFANI)

PARIGI, 28. — *Il Figaro* racconta che nel 1888, Norton propose di vendergli verso il pagamento di 15000 franchi, documenti contro l'on. Crispi

Il giornale dopo un inchiesta dalla quale risultò che Norton non possedeva alcun documento contro l'onorev. Crispi, ruppe il negozio

Il *Figaro* soggiunge che nel marzo scorso, Norton gli offerse carte di provenienza dall'ambasciata inglese, probabilmente quelle poscia vendute a Millevoye.

WASHINGTON, 28. — Il Ministero discusse lungamente la questione dell'argento.

Si assicura che l'idea di convocare il Congresso prima del mese di settembre sia stata abbandonata, perchè il gabinetto ritiene preferibile attendere gli avvenimenti.

BUDAPEST, 28. — È stato ufficialmente constatato che alcuni casi di malattia sospetta, verificatisi durante questi ultimi giorni, non erano casi di cholera, ma bensì di catarro intestinale.

BUENOS-AYRES, 28. — Il sotto-segretario di Stato per il ministero della guerra ha assunto l'*interim* di quel portafoglio.

LONDRA, 28. — Secondo il *Daily News*, lo Czar interverrebbe in favore degli Armeni condannati pei fatti di Marsovan.

TUMINO RAFFAELE, Gerente — Tip. della *Gazzetta Ufficiale*.